



N. 416/2019 Ruolo gen.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

II SEZIONE CIVILE - LAVORO

ORDINANZA

ex art. 1, comma 48, della legge 28.6.2012 n. 92

Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro,

- letta l'impugnativa di licenziamento proposta con rito speciale sommario da **DI DOMENICO VINCENZO** avverso la **INDUSTRIE MOLE ABRASIVE SRL**;
- osservato che l'attore ha impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 12.10.2018 e che ha chiesto l'applicazione della tutela reale ritenendone sussistere, nella specie, i presupposti di legge, avuto anche riguardo al computo complessivo dei lavoratori occupati;
- osservato che l'attore lamenta il mancato assolvimento dell'obbligo di *repechage*, atteso di essere stato l'unico licenziato e che vi erano lavori svolti in azienda da lavoratori assunti in somministrazione con lavoro interinale;
- rilevato che il lavoratore ha ripetutamente offerto le proprie energie lavorative anche in mansioni inferiori a quelle del proprio inquadramento contrattuale sino al licenziamento;
- letta la memoria difensiva di costituzione con la quale la resistente ha dedotto la piena legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dettato da reali esigenze tecniche, organizzative o produttive

e che, in particolare, l'attività svolta dal ricorrente (addetto alla stampa delle etichette da apporre sulle mole abrasive) era stata esternalizzata, restando assunto soltanto l'altro dipendente grafico (Fiorillo Diego) addetto alla elaborazione grafica dei loghi da stampare sulle etichette;

- considerato che il resistente ha altresì dedotto di aver assolto all'obbligo di *repechage*, non essendo stato possibile collocare il ricorrente nelle mansioni operaie specializzate e qualificate proprie del restante personale;
- letti i documenti prodotti in giudizio e le dichiarazioni rese nel libero interrogatorio e dai testi escussi, a scioglimento della riserva che precede osserva:

&&&

La domanda deve essere accolta nei limiti della sommarietà del presente rito speciale.

E' incontestata tra le parti in causa la stabilità reale del rapporto di lavoro ed il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Legge Fornero in tema di impugnativa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nel merito le emergenze processuali hanno permesso di accertare che il resistente, nel licenziare il ricorrente (unico ad essere stato licenziato in conseguenza dell'esternalizzazione di una delle lavorazioni aziendali), non ha ottemperato all'obbligo di *repechage*, nonostante che il lavoratore si fosse ripetutamente offerto di svolgere anche compiti dequalificanti rispetto al livello di inquadramento ricoperto (come anche risulta dal processo verbale di mancata conciliazione, in atti).

In proposito deve rammentarsi che *in subjecta materia* vige il principio, ormai consolidato, secondo cui il licenziamento individuale per giustificato



motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore; soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. Il lavoratore ha, quindi, il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere probatorio) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo o organizzativo - e non ad un mero incremento di profitti-, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 19616 del 26/09/2011; Cass. n. 3040 del 08/02/2011).

Pertanto in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come *extrema ratio* (v. Cass. n. 7381 del 26/03/2012).

Nel caso di specie la parte resistente non ha dato prova di aver positivamente tentato di adibire il lavoratore in altre mansioni, lì dove i testi escussi hanno concordemente confermato l'esistenza di mansioni abituali di operaio generico (addetto al rifornimento e trasporto delle materie prime



alle varie postazioni di lavorazione) che sono assolte da operai assunti da agenzie interinali con contratti di somministrazione. Gli stessi testi hanno confermato di essere a conoscenza della circostanza che la stessa parte datoriale ebbe ad offrire al ricorrente di ritornare a lavorare attraverso l'Agenzia interinale con contratto di somministrazione (v. testi Santoriello, Raia, Fiorillo e Apicella).

Per le ragioni esposte la domanda deve essere accolta nei limiti della presente *summaria cognitio* con ogni conseguenza di legge. Fanno seguito le disposizioni di condanna di cui al dispositivo, ove sono pure liquidate le spese a carico del soccombente.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede nel giudizio n. 416/2019 RG:

accoglie il ricorso della fase sommaria e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente a decorrere dal 12.10.2018, ordina alla parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, in mansioni equivalenti o di livello inferiore, entro i termini di legge, con condanna al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* dal medesimo non percepite ed alla regolarizzazione contributiva, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500.00 oltre IVA. CPA, compenso forfettario e spese borsuali.

Nocera Inferiore, 15.11.2019

IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del dott. Rosario Mazzotta in tirocinio.

Ros.
32192/19

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Depositato in Cancelleria
15-X1-19
CANCELLERIA LAVORO Il Funzionario Annaluisa Emanuele